COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.11.2023
COM(2023) 710 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio della delega conferita alla Commissione conformemente al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (in seguito denominato "regolamento") stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitare la disponibilità di tali sostanze o miscele per i privati e allo scopo di garantire l'adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento. I controlli e le restrizioni previsti dal regolamento si applicano alle sostanze elencate nei suoi allegati e alle miscele e sostanze che le contengono.

A norma dell'articolo 15 del regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati che modificano il regolamento: a) modificando i valori limite di cui all'allegato I nella misura necessaria per tenere conto degli sviluppi nell'uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi, o sulla base di ricerche e test; b) aggiungendo sostanze nell'allegato II, ove necessario per tenere conto degli sviluppi nell'uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi.

Il comitato permanente in materia di precursori, un gruppo di esperti presieduto dalla Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri e delle associazioni di settore, assiste la Commissione nei lavori volti a facilitare e monitorare l'attuazione del regolamento (UE) 2019/1148.

Il regolamento è uno strumento fondamentale nella lotta contro il terrorismo e la criminalità nell'Unione europea, in quanto impedisce a terroristi e criminali di acquistare precursori di esplosivi che potrebbero essere utilizzati per produrre "esplosivi artigianali". In diversi attentati terroristici perpetrati nell'UE, tra cui quelli di Parigi del 2015, di Bruxelles del 2016, di Manchester e Parsons Green del 2017 e di Lione del 2019, i terroristi hanno appunto usato tali esplosivi artigianali.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è prescritta dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 luglio 2019. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni, ossia del 31 ottobre 2023.

La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

Durante il periodo oggetto della presente relazione, vale a dire dal 31 luglio 2019 al 31 ottobre 2023, la Commissione non ha esercitato il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 15 del regolamento per modificare i valori limite delle sostanze di cui all'allegato I o per aggiungere sostanze nell'allegato II del regolamento.

Tuttavia, gli esplosivi artigianali continuano a costituire una grave minaccia in evoluzione, come sistematicamente confermato dalla relazione annuale di Europol sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'UE (TE-SAT), che offre una panoramica del fenomeno del terrorismo nell'UE in un determinato anno[1].

Il comitato permanente in materia di precursori segue quindi costantemente gli sviluppi riguardanti il possibile uso improprio di nuove sostanze, o di nuove concentrazioni o miscele di esse, come precursori di esplosivi, sulla base del contributo degli esperti degli Stati membri dell'UE, di Europol o di altre autorità di contrasto. Nel periodo oggetto della presente relazione sono state esaminate alcune nuove sostanze da includere eventualmente negli allegati del regolamento. Tuttavia, nel periodo di riferimento non è mai stato ritenuto necessario tenere conto degli sviluppi nell'uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi e procedere con una proposta di regolamento delegato per modificare i valori limite delle sostanze di cui all'allegato I o per aggiungere sostanze nell'allegato II del regolamento.

Va inoltre osservato che nel 2016 la Commissione ha esercitato il potere di adottare atti delegati per aggiungere nell'allegato II tre sostanze: la polvere di alluminio, il nitrato di magnesio esaidrato e la polvere di magnesio. All'epoca era di applicazione il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, predecessore del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.

4. CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento dovrebbe essere tacitamente prorogato per un periodo di cinque anni, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento.

[1] Secondo la relazione del 2022 sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'Unione europea (TE-SAT), gli esplosivi artigianali rimangono l'arma preferita dei terroristi jihadisti. Mentre l'uso del TATP ha continuato a diminuire, nel 2021 è stata osservata una costante tendenza all'aumento della produzione di esplosivi bassi di fabbricazione artigianale miscelati a base di precursori di esplosivi acquistati (ad esempio nitrato di potassio, polvere di alluminio, zolfo, nitrato di ammonio). Istruzioni pubblicate e condivise mediante piattaforme di comunicazione criptate per lo più incoraggiavano e suggerivano il ricorso a ordigni esplosivi improvvisati quali esplosivi artigianali, dispositivi pirotecnici prontamente disponibili e rudimentali "bombe a tubo".